

Determinazione 28 dicembre 2018, n. 15

Aggiornamento, per gli anni 2017 e 2018, dei valori di riferimento per il calcolo degli indici di cui all'allegato A della deliberazione 414/2014/R/GAS, rilevanti ai fini delle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E *UNBUNDLING*
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Il 28 dicembre 2017

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 77/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2014, 5/2014/R/COM (di seguito: deliberazione 5/2014/R/COM);

- la deliberazione dell'Autorità 6 marzo 2014, 93/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 93/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 414/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione (di seguito: Direzione Infrastrutture) dell'Autorità 14 marzo 2014, n. 5/2014;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità 28 giugno 2016, n. 16/2016 (di seguito: determinazione 16/2016).

Considerato che:

- con la deliberazione 77/2012/R/GAS l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 5/2014/R/COM l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 145/13, ivi incluse le disposizioni in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 93/2014/R/GAS l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi delle disposizioni previste in materia di affidamento delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 69/13, integrativi rispetto a quelli adottati nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 77/2012/R/GAS.

Considerato che:

- l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, prevede che qualora il VIR risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del VIR all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
- con la deliberazione 905/2017/R/GAS, in attuazione delle previsioni di cui alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/17), la quale ha introdotto norme per la semplificazione dell'*iter* per la valutazione dei valori di

rimborso e dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, l'Autorità ha approvato:

- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- con la medesima deliberazione 905/2017/R/GAS l'Autorità ha abrogato, in quanto recanti disposizioni interamente recepite, senza innovazioni rilevanti, nei Testi integrati richiamati al punto precedente, le deliberazioni dell'Autorità 113/2013/R/GAS, 155/2014/R/GAS e 310/2014/R/GAS;
- l'articolo 14 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS ha disciplinato l'*iter* procedurale di verifica degli scostamenti tra VIR e RAB superiori al 10%, strutturato secondo una logica multi-stadio, articolato come segue:
 - verifica formale di completezza della documentazione trasmessa;
 - *test* parametrico di congruità del VIR;
 - riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento tra VIR e RAB;
 - analisi per indici;
 - verifica applicazione Linee Guida 7 aprile 2014;
 - verifica formale sussistenza condizioni per non applicazione Linee Guida 7 aprile 2014;
 - esame delle giustificazioni trasmesse dagli Enti locali concedenti.

Considerato che:

- con la deliberazione 414/2014/R/GAS l'Autorità ha definito i valori di riferimento funzionali alla determinazione dei costi unitari *benchmark* da utilizzare nell'analisi per indici;
- gli indici di cui sopra sono riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A alla sopra citata deliberazione 414/2014/R/GAS.

Considerato che:

- il punto 5 della deliberazione 414/2014/R/GAS ha previsto che tali indici siano aggiornati annualmente, applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con la determinazione 16/2016 si è proceduto all'aggiornamento, per l'anno 2015 e 2016, dei valori di riferimento degli indici riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A alla deliberazione 414/2014/R/GAS, applicando il tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat, è pari rispettivamente, per l'anno 2017 e per l'anno 2018, allo 0,30% e allo 0%.

Ritenuto che:

- si debba procedere all'aggiornamento, per gli anni 2017 e 2018, dei valori di riferimento degli indici riportati nelle tabelle di cui all'allegato A alla deliberazione 414/2014/R/GAS, applicando il tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi

DETERMINA

1. di aggiornare, per gli anni 2017 e 2018, i valori di riferimento degli indici di cui all'allegato A alla deliberazione 414/2014/R/GAS, applicando il tasso di variazione del deflatore degli investimenti lordi, pari, rispettivamente, allo 0,30% per l'anno 2017 e allo 0% per l'anno 2018;
2. di riportare tali indici nell'Allegato A alla presente determinazione;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

| Milano, 28 dicembre 2018

Il Direttore
Andrea Oglietti